

Validità della cessione di ramo d'azienda in presenza di trasferimento di beni materiali

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1316 del 19 Gennaio 2017, ha affermato, in materia di cessione del ramo d'azienda, che la stessa deve considerarsi operante qualora, oltre al profilo dipendente, lo stesso riguardi anche i beni materiali. Nello specifico ha precisato che ai fini dell'operatività del trasferimento/cessione del ramo d'azienda risulta necessario che lo stesso interessi, oltre al profilo dipendente, anche i beni materiali che risultino essenziali e necessari per lo svolgimento dell'attività ceduta. Diversamente non può considerarsi operante l'istituto in parola, così come codificato dall' art. 2112 c.c.

.....

La Corte Suprema, con la sentenza in oggetto, ha affermato che per considerarsi una cessione di ramo d'azienda non è sufficiente il trasferimento dei dipendenti addetti al ramo stesso, ma sono necessari i beni materiali essenziali e indispensabili per l'esecuzione dell'attività lavorativa poiché deve esistere quell'autonomia operativa necessaria a determinare il contenuto della prestazione lavorativa.

Il fatto

La controversia nasce dalla sentenza con cui la corte di appello confermava, per quanto qui di interesse, la pronuncia del tribunale di primo grado, rilevando che l'operazione economica riguardante la cessione di un call center da parte di un'azienda del settore delle telecomunicazioni ad altra azienda., fosse qualificabile come cessione di ramo di azienda agli effetti dell'art. 2112 cc in quanto l'attività di call center ceduta era già svolta dal cedente in forma funzionalmente autonoma e debitamente strutturata e che il ramo costituiva, pertanto, un insieme di elementi patrimoniali e personali idonei al raggiungimento di un fine economico – produttivo, nell'accezione elaborata dalla giurisprudenza comunitaria.

I dipendenti del call center promuovevano ricorso in Cassazione, lamentando l'errata qualificazione da parte dei giudici di merito dell'operazione di cui sopra, come cessione di ramo d'azienda, con contestuale contratto di appalto di servizi in capo alla cessionaria, in quanto quello che era stato effettivamente ceduto era la mera attività di assistenza clienti, mentre erano rimaste nelle more della cedente altre attività pure essenziali allo

svolgimento del servizio di assistenza clienti, come anche i software e gli applicativi informatici e la gestione direttiva e organizzativa del servizio e dei dipendenti, ragion per cui, a parere dei ricorrenti, non poteva parlarsi di cessione di ramo d'azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c.

La decisione

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

I Giudici di legittimità, in motivazione, ricordavano, facendo riferimento ai propri precedenti giurisprudenziali, il principio espresso recentemente secondo cui "costituisce elemento costitutivo della cessione del ramo di azienda prevista dall'art. 2112 cc, anche nel testo modificato dal d.lgs. n. 276 del 2003, art. 32, l'autonomia funzionale del ramo

, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - *autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario* - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti".

Ebbene, riteneva il Collegio che la corte territoriale non avesse fatto corretta applicazione di tale principio e definiva, inoltre, che l'autonomia funzionale del ramo di azienda ceduto può non coincidere con la materialità dello stesso, ma comunque l'autonomia dell'entità ceduta deve essere obiettivamente apprezzabile, sia pure con possibili interventi integrativi imprenditoriali ad opera del cessionario, al fine di verificarne l'imprescindibile requisito comunitario della sua conservazione.

Sul punto, aggiungeva la Corte, occorre rimandare anche all'art. 1 lett. b della direttiva n. 2001/23, il quale stabilisce che "è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di una entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria".

Questo , si legge in motivazione, presuppone una preesistente realtà produttiva funzionalmente autonoma (comma 5 art. 2112 cc come sostituito dall'art. 32 comma 1 d.lgs. n. 276/2003) e non anche una struttura produttiva creata ad hoc, in occasione del trasferimento: la ratio è quella di evitare che le parti imprenditoriali possano creare, in occasione della cessione, strutture produttive che, in realtà, costituirebbero l'oggetto di una forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza del rapporto ad un'entità economica dotata di autonoma ed obiettiva funzionalità.

Inoltre, continuavano i Giudici, sul punto la Corte di Giustizia Europea ha affermato in alcuni precedenti che “proprio per garantire una protezione effettiva dei diritti dei lavoratori in una situazione di trasferimento - obiettivo perseguito dalla direttiva n. 2001/23 - il concetto di identità dell’entità economica oggetto della cessione non può riposare unicamente sul fattore relativo all’autonomia organizzativa (Corte di Giustizia 12.2.2009 C-466/07 Dietmar, punto 43) e che l’impiego del termine ‘*conservi*’ nell’art. 6, par. 1 commi 1 e 4 della direttiva implica che l’autonomia dell’entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento (Corte di Giustizia 6.3.2014, C- 458/12, Amatori, punti 30 e 32).

Pertanto, come detto, se nell’ambito di un contratto di cessione di ramo d’azienda, è assente la contestuale cessione dei beni materiali essenziali ed indispensabili (cosa effettivamente accaduta nella fattispecie relativamente ai sistemi applicativi e informatici, cioè il software), per l’esecuzione del servizio ceduto, non può individuarsi, nell’oggetto della cessione, un’entità economica capace di dare vita ad un ciclo produttivo completo.

Era, nel caso in esame, ipotizzabile invece una mera esternalizzazione di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell’imprenditore e non dall’inerenza dei rapporti di lavoro ad un ramo di azienda già costituito.

In ultima analisi, affermavano i Giudici che secondo la corretta interpretazione dell’art. 2112 c.c. l’autonomia dell’entità ceduta deve essere obiettivamente apprezzabile, sia pure con possibili interventi integrativi imprenditoriali ad opera del cessionario, al fine di verificarne l’imprescindibile requisito comunitario della sua conservazione.

Per tutto quanto espresso, concludevano gli Ermellini che non potevano essere condivise le argomentazioni dei giudici di seconde cure circa la sussistenza di un carattere consuetudinario esistente nel settore della telefonia mobile, in base al quale i programmi restano nelle more del committente. Ciò, al più, può trovare fondamento nel fatto che i data base contengono dati sensibili relativi ai clienti, per cui l’incidentalità dei programmi che permettono l’accesso e la modifica di tali data base è connessa ad esigenze di riservatezza e alla conseguente necessità che anche gli altri programmi e gli operativi informatici utilizzati prima della cessione per lo svolgimento di diverse attività restino nella proprietà della cedente.

Inoltre, non poteva parlarsi nemmeno di cessione di un ramo “dematerializzato” o “leggero”, perché i lavoratori ceduti non costituivano evidentemente un gruppo coeso per professionalità, con precisi legami organizzativi preesistenti alla cessione e specifico Know How, tali da poterli individuare come una struttura unitaria funzionalmente idonea e non invece come una mera sommatoria di dipendenti.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d’informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

Infine, sotto il profilo dell'autonomia operativa, andava considerata la mancanza della necessaria autonomia nella organizzazione del lavoro , atteso che tutte le procedure operative, anche dettagliate, erano determinate a livello centrale dalla cedente, così, come gli obiettivi da raggiungere, l'autorizzazione di spese per trasferte, rimborsi e cancelleria nonché le regole comportamentali di base per il rapporto con il cliente. Quindi si era decisamente fuori dal campo di applicazione del disposto di cui all'art. 2112 c.c.

Per tutto quanto esposto, il ricorso veniva accolto.

In definitiva

La Suprema Corte, trattando una volta in più il tema dei confini del trasferimento di azienda, ha ben espresso il principio per cui se la struttura produttiva viene creata ad hoc in occasione del trasferimento, non può parlarsi di cessione di ramo d'azienda.

Se viene dimostrato in giudizio che, nell'ambito di un trasferimento, mancano autonomia e autosufficienza dell'articolazione aziendale trasferita, si può parlare unicamente di mera esternalizzazione di semplici reparti o uffici o di articolazioni non autonome, unificate esclusivamente dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza dei rapporti di lavoro ad un ramo di azienda già costituito.

Quindi, in altre parole e facendo riferimento a quanto suggerito nella fattispecie, secondo la Cassazione si configura chiaramente esternalizzazione di servizi e reparti e non cessione di ramo d'azienda, quando: innanzitutto i programmi e gli applicativi informatici, imprescindibili per l'espletamento del servizio facente capo all'oggetto della cessione, restano nella proprietà della cedente; i dipendenti non hanno autonomia gestionale né indipendenza direttiva; restano in mano alla cedente alcune funzioni anch'esse indispensabili per il corretto espletamento del servizio ceduto ed è dimostrato il continuo controllo e collegamento della cedente sull'attività della cessionaria.